

COMUNE DI BARRAFRANCA

1° Settore Affari Generali

Ufficio del Mercato

COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

PROT. n. 120 del 24 MAR. 2017

## ORDINANZA SINDACALE n. 15 del 23/3/2017

<b>OGGETTO:</b>	Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il nolo di mezzi necessari per la raccolta degli r.s.u..
-----------------	--

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- l'attuale gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio di questo Comune ci ha costretto ad intervenire con soluzioni eccezionali pur di scongiurare le continue minacce di emergenza sanitaria;
- il servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Barrafranca è svolto dal Commissario della SRR Enna-Provincia ATO n. 6 avvalendosi della società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, giusto D.P.R. n. 526 del 9 marzo 2017;
- il Piano d'intervento dell'ARO Barrafranca è stato approvato dal Consiglio Comunale ed è stato trasmesso all'UREGA per le procedure di affidamento del servizio;
- la situazione della SRR è sempre in affanno e il Commissario straordinario in diverse occasioni ha sollecitato il Sindaco ad intervenire in modo alterativo, nonostante questo Comune abbia assicurato il pagamento del costo mensile deliberato dal Consiglio Comunale, fatti salvi le contestazioni di disservizi e i pagamenti per pignoramenti per debiti della società e per la fornitura di servizi sussidiari, quali il carburante ecc...;
- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 è stato nominato il Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia per garantire, tra gli altri, la continuità del servizio di igiene ambientale in tutto il territorio della ex Provincia di Enna;
- con nota prot. n. 899 del 21 marzo 2017, il Commissario Straordinario della S.R.R. ha comunicato di non riuscire a garantire la continuità nella gestione dei rifiuti;
- che questo ente, con nota prot. n. 3253 del 23 marzo 2017, ha chiesto direttive urgentissime al Presidente della Regione per fronteggiare le situazioni di emergenza sanitaria, alla luce degli amplissimi poteri conferiti al C.S. che esautora, di fatto, i poteri del Sindaco;
- che dal 21 marzo 2017, giusta nota in pari data assunta al prot. generale di questo Ente al n. 3161, veniva comunicato il ritiro dei seguenti mezzi noleggiati dal C.S. della S.R.R.:
  - a) un autocompattatore IVECO TG. DT535CA;
  - b) un mini autocompattatore TG. CY075ZS;
  - c) una vasca NISSAN TG EW129TN.
- Che precedentemente era stato ritirato dal cantiere anche il mezzo in nolo destinato al cantiere di Barrafranca, nello specifico un Gasolone Mercedes targato EL711DX.
- Che alle richieste di informazioni in merito al blocco dei mezzi, da ultimo con nota prot. n. 3156 del 21/03/2017, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Commissario Straordinario della S.R.R.

#### Considerato che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste e, in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
- il Comando della P.M., giusta relazione prot. Gab. n. 826 del 23/03/2017, ha effettuato un sopralluogo ed ha accertato la mancata raccolta, porta a porta, dei rifiuti ormai da due giorni con conseguente formazione di cumuli di spazzatura in varie strade del paese, evidenziando che la situazione può generare emergenza sanitaria e disordini di ordini pubblico, anche a causa dell'aumento in atto delle temperature;
- nelle more della definizione delle modalità di gestione del servizio da parte del Commissario Straordinario della SRR, stante l'interruzione in atto e l'assenza di direttive in merito da parte dell'Autorità regionale, l'Amministrazione Comunale deve comunque intervenire per limitare i problemi igienico sanitari;

**Visti:**

- il decreto legislativo del 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 8 aprile 2010 n. 9 inerente la "Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati" che ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la Legge Regionale del 9 gennaio 2013 n. 3, modificando l'art. 5 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9, con l'introduzione del comma 2 ter, ha stabilito che i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7/6/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30/6/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 14/07/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 9/Rif del 19/07/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif dell'1/12/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif dell'1/12/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif dell'1/12/2016;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif dell'1/2/2017;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2/2/2017

**Visto** in particolare da ultimo il D.D.G. n. 1974 del 2/12/2016 con il quale si autorizza questo Comune a conferire i propri rifiuti presso l'impianto Sicula Trasporti s.r.l. di Lentini;

**Visti**, in particolare, i seguenti articoli del D Lgs 152/06:

- Art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- Art.191 il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. .... omissis .....";
- Art. 181 comma 1 che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti impone alle autorità competenti di favorire la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

- Art. 192 comma 1 relativo all'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori;
- Artt. da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare degli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, come novellato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125 "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

**Atteso che:**

- che dal 21 marzo 2017, giusta nota in pari data assunta al prot. Generale di questo ente al n. 3161, veniva comunicato il ritiro dei seguenti mezzi noleggiati dal C.S. della S.R.R.:
  - a) un autocompattatore IVECO TG. DT535CA;
  - b) un mini autocompattatore TG. CY075ZS;
  - c) una vasca NISSAN TG EW129TN.
- Che precedentemente era stato ritirato dal cantiere il mezzo in nolo destinato al cantiere di Barrafranca: Gasolone Mercedes targato EL711DX.
- Che alla PEC del 21/03/2017, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Commissario Straordinario della S.R.R.

**Atteso** che al fine di evitare conseguenze per la salute pubblica a causa dell'interruzione nell'espletamento del servizio si rende necessario provvedere al nolo dei mezzi da assegnare al cantiere di Barrafranca;

**Sentita** la ditta General Montaggi Soc. Coop di Catenanuova (EN) che con nota assunta la prot. gen. n. 3294 in data odierna ha presentato la propria offerta per il nolo a freddo di un compattatore di mc. 24 al prezzo unitario di € 3.000,00 oltre iva al mese e di n. 3 mezzi satelliti di mc. 4,5 ad un prezzo unitario €/cad. 1.500,00 oltre iva al mese;

**Sentita** altresì la ditta Progitec di A. La Piana & Co. s.n.c. di Castel di Judica (CT) che con nota assunta la prot. gen. n. 3299 in data odierna ha presentato la propria offerta per il nolo a freddo di un compattatore di mc. 24 al prezzo unitario di € 5.000,00 oltre iva al mese e di n. 1 Vasca da mc. 5 ad un prezzo unitario €/cad. 1.500,00 oltre iva al mese ed un porter piaggio con vasca da mc. 2 ad un prezzo unitario €/cad. 950,00 oltre iva al mese ;

**Ritenuto che**

- per quanto sopra esposto, occorre assicurare il servizio di smaltimento dei r.s.u. nel cantiere di Barrafranca fornendo al prezzo più conveniente per l'Ente almeno un autocompattatore e tre mezzi satelliti alla Società che espleta il servizio;
- è urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.191 del D.Lgs 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

- sussistono, per quanto sopra, i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;

**Dato Atto**, altresì, per le considerazioni di cui al punto precedente, che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la L.R. n. 9/2010;

**Vista** la L.R. n. 3/2013;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 14 gennaio 2014;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2/2/2017

**Visto** il D.P.Reg. n. 526 del 9 marzo 2017;

**Visto** il T.U. delle Leggi sanitarie, Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;

**Visto** l'art. 69 del D.Lgs 29 ottobre 1955, n. 6, convertito con Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**Vista** la legge n. 142/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale n. 48/1991;

**Vista** la Circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali 11 aprile 1992, n. 2;

**Visto** il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

**Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981;

**Visti** gli artt. 50, 54 e 107, 191 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** la legge 27 marzo 1992, n. 257;

**Vista** la L.R. 29 aprile 2014, n. 10;

**Visto** lo Statuto Comunale

**Vista** la Legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni;

**Visti** l'O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR. n.48/91 e 30/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 125;

## **ORDINA**

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui l'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- **1** intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale di questo Comune ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in via sostitutiva della Gestione Commissariale della SRR Enna-Provincia ATO n. 6 e della società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione di cui si avvale il Commissario Straordinario, gestore del servizio integrato dei rifiuti

- **2** derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente in particolare al D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, nonché alle leggi regionali di riferimento L.R. 12/2011, così come modificata in ultimo dalla L.R. 8/2016, e D.P.R.S. 13/2012 e alla L.R. 9/2010 relativamente al nolo dei mezzi da destinare al servizio di gestione integrata dei rifiuti nel cantiere di Barrafranca e all'art. 202 affidamento del servizio del D.Lgs. 152/2006;

– **3** affidare alla ditta **General Montaggi Soc. Coop con sede in Catenanuova (EN) Via Vittorio Emanuele n. 98 partita IVA 00556300861** numero di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al n. PA-00236 con la Categoria 1 – raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di spazzamento Classe D, gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani Classe D; Categoria 4 – Classe E; Categoria 5 – Classe F, **il nolo a freddo dell'autocompattatore da 24 mc. e di n. tre mezzi satelliti di mc. 4,5 - secondo l'offerta in premessa indicata - da adibire alla raccolta dei r.s.u. nel cantiere di Barrafranca, per il periodo di mesi due dal 24 marzo al 24 maggio 2017 e comunque per il tempo strettamente necessario e connesso all'attuale sistema di gestione dei rifiuti;**

- **4** la spesa conseguente all'affidamento di quanto in parola sarà imputata nel bilancio comunale al capitolo 1736 adibito a canone appalto per la gestione integrata dei rifiuti, dove sono allocate le somme del costo del servizio deliberato dal Consiglio Comunale e pertanto saranno decurtate da quelle trasferite mensilmente al Commissario Straordinario della SRR ENNA Ato n. 6 che gestisce il servizio per il tramite della Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione;

- **5** che il Capo V Settore provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del nolo dei mezzi in questione che è stato valutato nella somma complessiva di €. 7.500,00 oltre I.V.A. mensile;

- **9** che i Responsabili del V Settore LL.PP. e del I settore AA.FF. predispongano, ognuno per le proprie competenze, gli atti di regolarizzazione della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

- che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

## DISPONE

- che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente;

- che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:

\* alla ditta General Montaggi Soc. Coop con sede in Catenanuova (EN) in Via Vittorio Emanuele n. 98;

\* alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6;

\* alla Società Ato ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione;

- che la stessa venga trasmessa a mezzo pec, per i provvedimenti di competenza:

\* al Presidente del Consiglio dei Ministri;

\* al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

\* al Ministro della Salute;

\* al Presidente della Regione Siciliana;

\* all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

\* alla Polizia Municipale;

- e per conoscenza:


a S.E. il Prefetto di Enna; al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; all'ARPA sede di Enna, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Barrafranca; al Comando Stazione dei Carabinieri di Barrafranca.

## AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, 23/3/2017

IL SINDACO  
PROF. FABIO ACCARDI



<b>COMUNE DI BARRAFRANCA</b>
<b>Durata dell'Assunzione</b>
dal <u>25-03-2017</u> al <u>08-04-2017</u>

